

BStGer RR.2014.154 vom 13. Juni 2014

Bundesstrafgericht, 2014-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2014.154

FR: TPF RR.2014.154 du 13 juin 2014

IT: TPF RR.2014.154 del 13 giugno 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna dei mezzi di prova (art.74 AIMP).

Erwägungen

E. 1

A.,

E. 2

B. SA, entrambi rappresentati dall'avv. Filippo Ferrari, Ricorrenti
contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal penale federale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: RR.2014.154-155

- 2 -

Visti: - le due decisioni finali del 9 aprile 2014 emanate dall'Amministrazione federale delle dogane, entrambe inerenti la domanda di assistenza giudiziaria del 19 agosto 2013 e le relative aggiunte del 24 settembre, 5 e 6 dicembre 2013 presentate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Co- mo (act. 1.1, act. 1.2); - il ricorso del 13 maggio 2014 avverso le suddette decisioni interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale da A. e dalla società B. SA (act. 1); - lo scritto raccomandato del 20 maggio 2014 mediante il quale la presente autorità ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 2 giugno 2014, un anticipo delle spese di CHF 6'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3).

Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

- che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminazione che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che, nella fattispecie, lo scritto 20 maggio 2014 è stato ricevuto dal legale dei ricorrenti il giorno seguente;

- 3 -

- che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 2 giugno 2014; - che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 2 giugno 2014, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA;

- 4 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.